



CONFINDUSTRIA ROMAGNA

LAVORO

Comunicazione L/20120 del 17/11/2020

a cura di Alessia Michienzi

Pubblicato D.L. n. 149/2020 (cd. Decreto "Ristori bis")

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 279/2020, il D.L. n. 149/2020 (cd. Decreto "Ristori bis").

In attesa di fornire, quanto prima, maggiori informazioni, si evidenzia che l'art. 12 del D.L. in esame ha previsto la proroga al 15 novembre 2020 dei termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso alla CIG Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° ed il 30 settembre 2020.

Inoltre, viene previsto il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020 (da di entrata in vigore del D.L. n. 149/2020), estendendo, quindi, gli ammortizzatori sociali con causale Covid-19 anche agli assunti dopo il 13 luglio 2020.

Limitatamente alle misure in materia di lavoro, riportiamo le novità più importanti.

Misure in materia di integrazione salariale (art. 12)

"Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza "Covid-19" di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020. Conseguentemente è abrogato il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge."

Le domande e i modelli SR41 pervenuti dopo il 10 settembre 2020 e tenuti in sospeso possono, pertanto, essere lavorati.

E' dunque previsto il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto Ristori bis). Si estende così la cassa integrazione "Covid-19" anche agli assunti dopo il 13 luglio 2020 e comunque già in forza alla data del 9 novembre 2020.

Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (art. 13)

"Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate dal D.P.C.M. 3 novembre

2020 e dall'articolo 30 del Decreto Legge n.149/2020, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza.

Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, una indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura, ai sensi dei D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e D.P.C.M. 3 novembre 2020"

Bonus baby-sitting (art. 14)

"Dal 9 novembre 2020 e limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dall'articolo 30 del Decreto Legge n. 149/2020, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza.

La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il beneficio si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e D.P.C.M. 3 novembre 2020. Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia (di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96). La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160".

Sospensione dei contributi

Per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1, l'art. 11 dispone la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020.

La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.

È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio Lavoro (Rimini 0541/352311, Ravenna 0544/210411, Forlì Cesena 0543/727701)